



ORIGINALE

**N. 14/2013**

## **COMUNE DI PECETTO DI VALENZA**

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTA ORDINARIA 2013.**

*L'anno duemilatredecim addì ventisette del mese di giugno alle ore 19,10 nella Sala delle adunanze del Consiglio.*

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

		Pres	Ass			Pres	Ass
1	DE STEFANI Flavio		Sì	8	ORSINI Mauro	Sì	
2	VERCELLESE Fulvio		Sì	9	BIOLATTO Francesca		Sì
3	ORSINI Federico		Sì	10	LOMBARDI Claudia	Sì	
4	FORSINETTI Viviana	Sì		11	BELLINGERI Laura	Sì	
5	MASSOCCHI Michela		Sì	12	CUCCOLO Debora	Sì	
6	BORTOLONI Andrea	Sì		13	PANELLI Alessio	Sì	
7	LABRUNA Sabato	Sì			<b>TOTALI</b>	<b>8</b>	<b>5</b>

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. Avv. Gian Carlo RAPETTI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Andrea Bortoloni, Vice Sindaco pro tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al **punto 7** dell'Ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### VISTI:

- l'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, in materia di termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, nonché dei relativi atti regolamentari;
- l'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in materia degli effetti degli atti di approvazione delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi;

### DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall'articolo 27 comma 8 L. 448/2001, il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ai sensi del citato articolo 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma purché entro il detto termine, avendo effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- ai sensi del citato articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro il detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**VISTO** l'articolo 8 D.Lgs. 23/2011, recante istituzione, a fare data dal 2014, dell'imposta municipale propria, sostitutiva, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché dell'imposta comunale sugli immobili, con particolare riferimento al comma 2 (presupposto), al comma 3 (esclusione dell'abitazione principale), al comma 4 (base imponibile), al comma 5 (aliquota), al comma 6 (riduzione in caso di locazione), al comma 7 (riduzioni facoltative);

**VISTO** l'articolo 13 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e s.m.i., recante l'anticipazione, in via sperimentale, dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, e la sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 D.Lgs. 23/2011 in quanto compatibili, nonché ad ulteriori disposizioni ivi contenute, con particolare riferimento al comma 2 come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera a) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (presupposto di imposta), al comma 3, come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera b) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (base imponibile e riduzione), al comma 4 (determinazione del valore), al comma 5, come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera c) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (determinazione del valore dei terreni agricoli), al comma 6 (aliquota di base e facoltà di modifica), al comma 7 (aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, e facoltà di modifica del Comune), al comma 8, come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera d) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (riduzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale), al comma 8-bis, inserito dall'articolo 4 comma 5 lettera e) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (franchigia per terreni agricoli), al comma 9 (facoltà di riduzione ad opera dei comuni nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 D.P.R. 917/1985), al comma 9-bis, inserito dall'articolo 56 comma 1 D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2012 (facoltà di riduzione in capo ai comuni dell'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita), al comma 10, come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera f) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze e maggiorazione della detrazione per gli anni 2012 e 2013, per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni e parificazione all'abitazione principale), al comma 12 (versamento dell'imposta);

**VISTO** l'articolo 1 comma 380 L. 228/2012, che ha disposto:

- l'abrogazione del comma 11 dell'articolo 13 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, che riservava allo Stato della quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base di cui al comma 6 primo periodo alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 [lettera a)];

- l'istituzione del Fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, la cui definizione è demandata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri [lettera b)];
- la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 D.Lgs. 23/2011 [lettera e)];
- la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'articolo 13 D.L. 201/2011, tale riserva non applicandosi agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio con contestuale fatta salva la competenza, in capo ai Comuni, delle attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ai quali spettano altresì le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni [lettera f)];
- la facoltà, in capo ai Comuni, di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D [lettera g)];

**VISTO**, altresì, l'articolo 1 comma 1 D.L. 54/2013, che, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, ha disposto, per l'anno 2013, la sospensione del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria in relazione a talune tipologie [abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13 commi 4,5, 8 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011] ;

**VISTO** l'articolo 2 D.L. 53/2013, recante clausola di salvaguardia, che dispone, in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, la prosecuzione dell'applicazione della disciplina vigente e il termine di versamento risultando in tale caso fissato al 16 settembre 2013;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'articolo 13 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, in relazione alle aliquote:

- l'aliquota di base è pari alla misura dello 0,76 per cento, ma con possibilità in capo al comune, con deliberazione di natura regolamentare (adottata ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997), di modificare l'aliquota, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali (comma 6);
- l'aliquota relativa alla abitazione principale è pari alla misura dello 0,4 per cento, con possibilità, in capo al comune, di modifica tariffaria, e, pertanto, con atto di natura non regolamentare, in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (comma 7);
- l'aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3-bis D.L. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/1994, è pari alla misura dello 0,2 per cento, con possibilità di riduzione fino allo 0,1 per cento (comma 8);
- sussiste facoltà, in capo al comune, di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento, nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 D.P.R. 917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni, considerandosi strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore, e, in relazione ai immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni considerandosi strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato), nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, nel caso di immobili locati (comma 9);
- sussiste facoltà, in capo al Comune, di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori (comma 9-bis);

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'articolo 1 comma 380 lettera g) L. 228/2012 sussiste facoltà, in capo al Comune, di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

**VISTO** l'articolo 14 comma 6 D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 1 comma D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali, limitatamente all'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, fra l'altro, anche in relazione all'IMU, e, pertanto, che conferma la possibilità di disciplinare con regolamento l'entrata de qua, fatti salvi la individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, della aliquota massima, e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti in capo ai contribuenti;

**DATO ATTO CHE**, per contro, ai sensi, da ultimo, delle abrogazioni disposte dall'articolo 13 comma 14 lettera b) D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, l'articolo 59 D.Lgs. 446/1997, e s.m.i., in materia di potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili, risultano prevedibili, ai fini dell'IMU:

- ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni che escludono la qualifica di non fabbricabile in relazione ai terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti medesimi e del proprio nucleo familiare;
- l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- la previsione del possesso in capo dall'ente non commerciale utilizzatore quale condizione ulteriore per l'esenzione relativa agli immobili utilizzati da enti che non hanno, quale oggetto prevalente, l'attività commerciale;
- la previsione del diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- la determinazione periodica e per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- la previsione che si considerino regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- l'introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 218/1997;
- i differimenti di termini per i versamenti in relazione a situazioni particolari;
- la facoltà dell'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto, ai sensi dell'articolo 3 comma 57 L. 662/1996, con la precipua finalità di potenziamento degli uffici tributari del comune;

**VISTO** l'articolo 13 comma 13-bis D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, così sostituito dall'articolo 10 comma 4 lettera b) D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 64/2013 che dispone, che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti, dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998 e s.m.i., l'efficacia delle dette deliberazioni e dei detti regolamenti decorrendo dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, e che dispone altresì:

- che il versamento della prima rata (di cui all'articolo 9 comma 3 D.Lgs. 23/2011) è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
- che il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta (in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre applicandosi gli atti adottati per l'anno precedente);

**RICHIAMATE**, integralmente e *per relationem*:

- la deliberazione C.C. n. 02/2012 del 23.02.2012, recante approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) e determinazione dell'aliquota 2012;
- la deliberazione C.C. n. 20/2012 del 21/06/2012, con la quale è stato modificato il regolamento comunale dell'imposta municipale propria (IMU);

**VISTO**, in particolare, l'articolo 5 del prefato Regolamento, recante la determinazione delle aliquote e dell'imposta, ed ivi con particolare riferimento:

- al comma 2, che determina, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997 come richiamato dall'articolo 13 comma 6 D.L. 201/2011, l'aliquota di base dell'IMU del Comune di Pecetto di Valenza, pari allo 0,76 per cento.
- al comma 3, che demanda ad apposita delibera tariffaria l'esercizio delle facoltà, abilitate dal Regolamento (modifica dell'aliquota relativa all'abitazione principale e per le relative pertinenze, riduzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3-bis D.L. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/1994, riduzione dell'aliquota di base relativamente ad immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 D.P.R. 917/1986, riduzione dell'aliquota di base relativamente ad immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, riduzione dell'aliquota di base relativamente ad immobili locati, riduzione dell'aliquota di base relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ma comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori, elevazione dell'importo della detrazione, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, prevista per l'abitazione principale, anche in relazione al numero di figli a carico;

**CONSIDERATO CHE:**

- a decorrere dal primo gennaio 2013, il Comune di Pecetto di Valenza è soggetto al patto di stabilità interno, essendo comune con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, per il rispetto del quale occorre calcolare il saldo finanziario di competenza mista che deve essere almeno pari all'obiettivo programmatico di riferimento, dato dalla somma algebrica dei valori stabiliti dalla normativa, sia per la parte corrente che per la parte investimenti;
- ai fini del rispetto del patto di stabilità 2013 il Comune di Pecetto di Valenza deve conseguire un saldo obiettivo alla data del 31.12.2013 pari a + € 104.770,00, risultante dall'applicazione sulla media delle spese correnti (triennio 2007/2009) della percentuale pari al 13%, ai sensi dell'articolo 31 comma 2 L. 183/2011;
- in relazione alla parte corrente, la predetta circostanza rende indefettibile una attenta programmazione finanziaria e tributaria finalizzata al raggiungimento del saldo obiettivo finale del patto di stabilità, a tal fine occorrendo procedere a un incremento delle entrate del Comune oltre all'individuazione di possibili tagli sulle spese;
- a tale scopo, e ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i servizi alla cittadinanza, si rende necessario rafforzare la parte Entrate correnti del Bilancio di Previsione per l'anno 2013 e per gli esercizi successivi, a finanziamento della spesa corrente;

**DATO ATTO CHE**, in considerazione di quanto precede, e delle connesse necessità del bilancio di previsione 2013, occorre assicurare un gettito IMU per l'anno 2013 pari a EURO 383.830,00 tenuto conto delle risultanze di gettito relativo all'annualità 2012, delle modifiche di ripartizione dell'imposta tra Comune e Stato dal 1 gennaio 2013, della riduzione del fondo perequativo e della istituzione del fondo di solidarietà, in ultimo della sospensione di versamento della prima rata per alcune tipologie di immobili, risulta necessario modificare l'aliquota di base, contenuta nell'articolo 5 comma 2 del Regolamento, determinandola nello 0,89 per cento;

**DATO ATTO CHE**, per contro, restano confermate nelle misure di legge, secondo quanto segue, le aliquote:

- dell'abitazione principale e pertinenze, nella misura, confermativa, dello 0,40%;
- dei fabbricati rurali strumentali, nella misura, confermativa, dello 0,20%;

**RITENUTO** procedere a confermare l'aliquota previgente, riducendo l'aumento dell'aliquota di base, in relazione alle seguenti tipologie:

- delle aree edificabili, nella misura dello 0,76%;

- dei terreni agricoli, nella misura dello 0,76%;

**DATO ATTO CHE**, per effetto dell'aumento dell'aliquota di base, risultano determinate, in relazione alle seguenti tipologie:

- degli immobili non produttivi di reddito fondiario, nella misura dello 0,89%;
- degli immobili posseduti da soggetti ires, nella misura dello 0,89%;
- degli immobili locati, nella misura dello 0,89%;
- degli altri immobili, nella misura dello 0,89%;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi della citata normativa:

- il termine utile per procedere alla deliberazione delle tariffe dell'IMU per l'anno 2013, nonché per l'approvazione del relativo regolamento, resta fissato, allo stato, nel 30 settembre 2013, termine al quale è differita l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali in relazione all'anno 2013;
- per contro, l'approvazione del bilancio di previsione nella seduta odierna esige l'approvazione contestuale del Regolamento e delle tariffe in questione;
- ferma la facoltà di cui all'articolo 193 comma 2 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'articolo 1 comma 444 L. 228/2012, è lasciata impregiudicata, peraltro, la possibilità di modifica entro il termine, ut supra, previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**RITENUTO**, infine, procedere, ai fini di mero orientamento per l'attività di accertamento dell'Ufficio Tributi del Comune, all'indicazione del valore delle aree edificabili, secondo i seguenti valori indicativi: a) aree residenziali "area B": **EURO 24/mq.**, in decremento rispetto alla correlativa determinazione relativa all'anno precedente, tenuto conto della crisi economica che ha comportato il sostanziale blocco del mercato immobiliare, in relazione alle caratteristiche della zona interessata che limitano, nell'area in questione, l'effettivo sfruttamento edilizio; b) aree a destinazione residenziale di nuovo impianto "area C" **EURO 39,00/mq.**, confermativa in ragione della potenzialità edificatoria di tale area, non ridotta; c) area a destinazione produttiva "area D" non urbanizzata: **EURO 14,00 mq.**, confermativa in quanto di importo già ridotto; d) area a destinazione produttiva "area D" area D1/a PIP (urbanizzata): **EURO 64 mq.**, confermativa della determinazione del prezzo operata dal Comune;

**DATO ATTO CHE** sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49 e dell'articolo 97 D. Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
- il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

**VISTI:**

- il D. Lgs 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

**con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:**

- **presenti: 8;**
- **astenuti: 0;**
- **votanti: 8;**
- **voti favorevoli: 8;**
- **contrari: 0,**

## **DELIBERA**

1. Di modificare, con decorrenza primo gennaio 2013, l'articolo 5 comma 2 del Regolamento recante la disciplina dell'imposta municipale propria del Comune di Pecetto di Valenza, approvato ai sensi della deliberazione C.C. n. 02/2012 in data 23.02.2012 e modificato con deliberazione n. 20/2012 del 21.06.2012 riformulandolo secondo quanto segue: "L'aliquota di base dell'IMU del Comune di Pecetto di Valenza, di cui all'articolo 13 comma 6 D.L. 201/2011, è pari allo 0,89 per cento";
2. Di determinare, conseguentemente al punto 1. ed ai sensi di quanto in narrativa, per l'anno 2013, le aliquote dell'imposta municipale propria IMU del Comune di Pecetto di Valenza nelle misure seguenti:
  - aliquota ordinaria di base nella misura dello 0,89 per cento;
  - aliquota relativa alla abitazione principale nella misura dello 0,4 per cento;
  - aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura dello 0,2 per cento;
  - aliquota delle aree edificabili, nella misura dello 0,76%;
  - aliquota dei terreni agricoli, nella misura dello 0,76%;
  - aliquota degli immobili non produttivi di reddito fondiario, nella misura dello 0,89%;
  - aliquota degli immobili posseduti da soggetti ires, nella misura dello 0,89%;
  - aliquota degli immobili locati, nella misura dello 0,89%;
  - aliquota degli altri immobili, nella misura dello 0,89%;
3. Di determinare la detrazione per abitazione principale pari a euro 200;
4. Di dare atto che i valori della detrazione relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e delle relative maggiorazioni per figli, di cui all'art. 13 comma 10 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, sono determinati nella misura di legge;
5. Di indicare, ai sensi di quanto in narrativa, ed ai fini di mero orientamento per l'attività di accertamento dell'Ufficio Tributi del Comune, il valore delle aree edificabili, secondo i seguenti valori indicativi: : a) aree residenziali "area B": **EURO 24/mq.**, b) aree a destinazione residenziale di nuovo impianto "area C" **EURO 39,00/mq.**, c) area a destinazione produttiva "area D" non urbanizzata: **EURO 14,00 mq.**; d) area a destinazione produttiva "area D" area D1/a PIP (urbanizzata): **EURO 64 mq.**;
6. Di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

*Parere espresso da parte del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49 e dell'articolo 97 D. Lgs. 267/2000 e dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: FAVOREVOLE*

*IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)*

*Parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: FAVOREVOLE:*

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Mariella COLANINNO)*

Letto, confermato, sottoscritto,

**IL PRESIDENTE**  
Andrea BORTOLONI

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)

---

**MODIFICHE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
IMU**

**ARTICOLO 5. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.
2. L'aliquota di base dell'IMU del Comune di Pecetto di Valenza, di cui all'articolo 13 comma 6 D.L. 201/2011, dell'imposta è rideterminata come segue:

<i>Tipologia</i>	<i>Aliquote 2012</i>	<i>Aliquote 2013</i>
Abitazione principale e pertinenze	0,4% (+/- 0,2)	<b>0,40</b>
Immobili non produttivi di reddito fondiario	0,76% (- 0,4)	<b>0,89</b>
Immobili posseduti da soggetti Ires	0,76% (- 0,4)	<b>0,89</b>
Immobili locati	0,76% (- 0,4)	<b>0,89</b>
Fabbricati rurali strumentali	0,2% (- 0,1)	<b>0,20</b>
Altri immobili	0,76% (+/- 0,3)	<b>0,89</b>
Aree edificabili e terreni agricoli	0,76% (+/- 0,3)	<b>0,76</b>

**omissis**



**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
**(Art. 124, D.Lgs. 267 del 18.08.2000)**

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Pecetto di Valenza [www.comune.pecettodivalenza.al.it](http://www.comune.pecettodivalenza.al.it) accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32 comma 1 L. 69/2009) dal giorno **11 Luglio 2013** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 25 Luglio 2013

Dalla Residenza Comunale, li **11 Luglio 2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Gian Carlo RAPETTI

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la suesesa deliberazione, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione nelle forme di legge all'Albo Pretorio Informatico del Comune, è divenuta esecutiva in data .....  
ai sensi del 3° comma dell'art. 134 della legge 18/08/2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Gian Carlo RAPETTI

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

La presente copia (in carta libera ad uso amministrativo) è conforme all'originale qui depositato.

Pecetto di Valenza,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Gian Carlo RAPETTI